

**Titolo I
Principi generali**

**Art. 1
La Città metropolitana di Roma Capitale**

1. La Città metropolitana di Roma Capitale, di seguito denominata “Città metropolitana”, è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, ispirato a criteri di semplicità, efficienza e capacità di fornire risposte strutturali ai bisogni e alle domande della società.
2. La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione e rappresenta la popolazione e le comunità del proprio territorio, garantendone i diritti, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico, ambientale.
3. La Città metropolitana coordina la propria attività con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Coordina, altresì, la propria attività con quella dei comuni, singoli o associati, del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà, e tende alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono. Promuove la coesione, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle comunità locali attraverso forme idonee di confronto, consultazione e collaborazione con i cittadini, le forme associative delle forze produttive e dei consumatori, delle organizzazioni sindacali, della rappresentanza di territori e delle istanze civili. Riconosce nel proprio territorio la presenza di aree omogenee caratterizzate da medesimi elementi culturali, storici, ambientali, economici e produttivi, riferimenti fondamentali per la sua programmazione e il suo sviluppo. Informa la propria azione ai principi di collaborazione, apertura e scambio con altri territori e comunità, nonché di cooperazione e proficuo confronto con le altre città metropolitane.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 103, della legge n. 56 del 2014, il presente Statuto disciplina i rapporti tra la Città metropolitana, il comune di Roma Capitale e gli altri comuni che la compongono, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
5. La Città metropolitana, consapevole delle responsabilità discendenti dall’art. 114 della Costituzione, riconosce le straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche della Capitale d’Italia, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse e centro della cristianità, Città tra le benemerite del Risorgimento nazionale, e insignita di “Medaglia d’oro al valor militare, Città di Roma 1849-1949, per la meravigliosa epopea del 1849”, nonché di Medaglia al valor militare per la Lotta di Liberazione. In virtù del suo storico ruolo centrale, essendo depositaria di una tradizione civile fondata sul dialogo fra culture, popoli ed etnie, ispira la propria formazione istituzionale ai principi di fraternità, interdipendenza tra popoli e comune destino della società umana, e promuove l’attivazione di relazioni di riconoscimento, reciprocità, condivisione, per contribuire all’edificazione di una cultura di pace e di comunione.
6. La Città metropolitana valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza, modernità ed efficienza dell’attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia della buona amministrazione.
7. La Città metropolitana assicura la presenza del genere meno rappresentato in percentuale di norma non inferiore al quaranta per cento dei posti da ricoprire negli organismi e nelle strutture organizzative collegiali dell’ente, e promuove, attraverso i suoi organi e le sue politiche, il rispetto dei diritti delle donne e degli uomini che interagiscono con il suo territorio, senza distinzione di genere, orientamento sessuale, fede religiosa, provenienza, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali. Favorisce politiche per la promozione di pari opportunità tra gli abitanti del suo territorio in termini di diritto alla mobilità, alla

salute, all'istruzione e ai servizi, adottando gli atti previsti dalla normativa vigente volti a garantire: l'effettiva applicazione delle pari opportunità e della non discriminazione; modelli di mobilità e di uso del tempo volti a conciliare e a bilanciare il rapporto fra vita personale e lavorativa; modelli di sostenibilità ambientale, di integrazione dei servizi, di interazione e comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, di condivisione delle istituzioni territoriali e di coinvolgimento partecipativo dei cittadini e delle cittadine. La Città metropolitana assume un modello economico solidale, capace di creare occupazione e orientato a implementare la qualità della vita, nonché a favorire l'inclusione sociale tra i suoi membri. Promuove politiche per l'integrazione dei cittadini immigrati fondate sul rispetto dei diritti fondamentali, ispirate ai principi di equità, solidarietà ed equilibrio, coordinate con i programmi e le azioni nazionali ed europee.

8. In adesione alla Convenzione di Istanbul e in particolare all'Art.7 della stessa, la Città Metropolitana di Roma Capitale si impegna a condannare la violenza domestica e ogni altra forma di violenza contro le donne e, riconoscendo la natura strutturale e culturale della violenza basata sul genere, si impegna con tutti i suoi mezzi e a tutti i livelli istituzionali, a contrastare ogni forma di discriminazione anche in materia di pubblicità discriminatoria e lesiva della dignità della donna.

9. La Città Metropolitana di Roma Capitale assicura la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età ad essere accolte ed educate prioritariamente nella proprio famiglia garantendo, nel territorio metropolitano, pari opportunità nell'accesso alle cure, alla salute e nell'accesso all'istruzione per uno sviluppo armonico e globale della personalità in armonia con quanto disposto dalle norme nazionali e sovranazionali.

Art. 2 Territorio e sede

1. La Città metropolitana ha sede a Roma.
2. Ai sensi della normativa vigente la Città metropolitana coincide con il territorio dei comuni che facevano parte della provincia di Roma, compresi i municipi già afferenti a Roma Capitale. Alle variazioni del territorio si procede ai sensi dell'art. 133 della Costituzione.

Art. 3 Stemma e Gonfalone

1. La Città metropolitana ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano.

Art. 4 Sussidiarietà orizzontale e verticale

1. La Città metropolitana ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con istituzioni, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, associazioni, fondazioni e altre forme di organizzazione dei cittadini singoli e associati aventi finalità sociali, culturali, economiche e di volontariato presenti nell'area metropolitana.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Città metropolitana si ispira al principio di sussidiarietà verticale - valorizzando il ruolo delle istituzioni di prossimità attraverso lo svolgimento dei propri compiti finalizzati alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico e sociale e alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici - nonché ai principi di differenziazione e adeguatezza in relazione alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.

3. L'esercizio delle funzioni avviene, in base alle competenze definite dal Titolo III e con le modalità

previste dal presente Statuto, in coerenza con la pianificazione strategica, assicurando livelli omogenei delle prestazioni, anche in un quadro di differenziazione tra le diverse parti del territorio.

4. La Città metropolitana istituisce organi di confronto periodico con le forme associative delle forze produttive, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.

5. Al fine di assicurare il coinvolgimento dei cittadini nell'assunzione e nel controllo di iniziative politiche, promuove la costituzione di Agenzie di scopo finalizzate a contribuire alla realizzazione dei progetti per i quali sono state attivate, nonché ad assicurare, in ordine ai medesimi, la concertazione tra i soggetti interessati.

Art. 5

Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana concorre al processo di integrazione europea. A tal fine:

a) assicura e favorisce rapporti di collaborazione e cooperazione con gli altri organismi metropolitani europei;

b) promuove forme di collaborazione idonee ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea e a favorire processi di pace;

c) partecipa e promuove forme di coordinamento tra le Città e le aree metropolitane dell'Unione europea.

2. La Città metropolitana, considerando suo compito mettere in campo politiche di pace, collaborazione e integrazione economica, sociale e culturale con gli altri popoli, concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre comunità metropolitane del mondo, con particolare riguardo all'area del Mediterraneo, con l'obiettivo di favorire interazioni culturali, sociali, religiose, politico-istituzionali, di studio, ricerca e di opportunità occupazionali.

3. La Città metropolitana promuove iniziative di collaborazione con la Città del Vaticano per la realizzazione di politiche culturali e turistiche di comune interesse.

4. Favorisce e sostiene gli scambi culturali, sociali, religiosi, politico-istituzionali, di studio e di lavoro con tutte le persone che per ragioni diverse giungono nel territorio della Città metropolitana.

Titolo II

Ruolo e funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale

Art. 6

Funzioni

1. La Città metropolitana assume le funzioni esercitate e le risorse appartenute alla Provincia di Roma, oltre alle altre funzioni, e relative risorse necessarie ad assolverle, previste dalla normativa vigente, in ottemperanza ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti nel Titolo V della Costituzione.

Art. 7

Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano adotta e aggiorna annualmente, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 19, comma 2, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'area, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Lazio. Nel piano strategico sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e lungo termine, per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il

metodo di attuazione, ispirato a principi di semplificazione amministrativa.

2. Il piano strategico assicura la correlazione tra lo sviluppo della Città metropolitana e lo sviluppo nazionale, europeo e internazionale.

3. Il piano strategico persegue le più elevate condizioni di sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano, finalizzate al superamento degli squilibri presenti nelle diverse aree del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di fruizione dei servizi. Il piano strategico rispetta e asseconda le vocazioni territoriali, valorizzando l'organizzazione del territorio metropolitano per aree omogenee e definendo interventi che rafforzino la loro coesione interna e l'integrazione tra le stesse e la città di Roma Capitale.

4. L'attività di pianificazione strategica è ispirata al criterio di flessibilità nella gestione dei processi di trasformazione economico-sociale e territoriale in corso, nonché al criterio di diversificazione, in relazione alla caratterizzazione demografica, economica, sociale, culturale, turistica, ambientale, dei territori appartenenti alla Città metropolitana.

5. Le azioni poste in essere dalla Città metropolitana in attuazione del piano strategico sono oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione al conseguimento degli obiettivi determinati nel piano strategico, anche al fine di garantire il rispetto delle scadenze a medio termine in esso definite.

6. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano e alla Conferenza Metropolitana le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico, che sono adottate dal Consiglio stesso, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 19, comma 2.

7. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

Art. 8

Pianificazione territoriale

1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale del territorio metropolitano, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. L'attività di pianificazione globale tiene conto, nel governo dell'uso del territorio e della trasformazione del suolo, delle caratteristiche demografiche, sociali, ambientali, idrogeologiche, architettoniche, delle stratificazioni storiche e urbane di tutti i comuni appartenenti alla Città metropolitana, nonché delle esigenze sociali ed economiche di ogni parte della comunità metropolitana. Tiene, altresì, conto della tutela del paesaggio, dei principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione dell'ambiente, e persegue l'armonizzazione delle normative di edilizia locale.

3. La Città metropolitana approva il piano territoriale metropolitano, comprendente le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana.

4. Con regolamento del Consiglio metropolitano sono stabilite le modalità di partecipazione dei Comuni dell'area metropolitana alla formazione dello schema di piano territoriale metropolitano da sottoporre al Consiglio metropolitano che lo adotta acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 19, comma 2.

5. Il piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

Art. 9

Sviluppo economico e attività produttive e turistiche

1. La Città metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno sviluppo economico intelligente, sostenibile e solidale, volto a raggiungere maggiori livelli

occupazionali e, al contempo, obiettivi di produttività, innovazione e competitività. Favorisce l'insediamento e la crescita delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, garantendo tempi certi nel rilascio degli atti amministrativi. Fornisce sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca coerenti con le vocazioni del proprio territorio.

2. La Città metropolitana, ai fini del pieno e omogeneo sviluppo, persegue l'obiettivo della piena connettività e dell'azzeramento del divario digitale.

3. La Città metropolitana valorizza le potenzialità turistiche, riconosce il patrimonio ambientale, artistico, culturale e monumentale del territorio metropolitano e ne favorisce la fruizione e lo sviluppo in senso turistico, promuovendolo e integrandolo con quello della città di Roma.

Art. 10

Sviluppo rete della mobilità metropolitana

1. La Città Metropolitana pianifica, sviluppa e implementa la rete della mobilità del territorio metropolitano, secondo le indicazioni del Piano della mobilità regionale, perseguendo la razionalizzazione e l'integrazione dei piani comunali, nel rispetto delle esigenze delle aree omogenee e dell'integrazione del territorio metropolitano.

2. La Città Metropolitana definisce un Piano della mobilità metropolitana ai fini del presente articolo.

3. La Città Metropolitana persegue l'obiettivo della mobilità ecosostenibile, riducendo al minimo l'impatto ambientale delle scelte tecniche e dei modelli di mobilità individuati nel Piano.

Art. 11

Sviluppo sociale

1. La Città metropolitana, riconoscendo l'intimo legame tra sviluppo economico e sociale, promuove il potenziale umano, il benessere, l'inclusione e la coesione sociale.

2. Garantisce la qualità della vita e delle relazioni, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza e, attraverso politiche sociali integrate - con specifico riguardo alla materia ambientale, sanitaria, d'istruzione e della formazione, di avviamento al lavoro e al reinserimento nelle attività lavorative, del tempo libero, dei trasporti e della comunicazione - nonché attraverso la sperimentazione di pratiche innovative d'intervento, favorisce l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro dei cittadini e il ripensamento degli "stili di vita".

3. Assicura la partecipazione dei cittadini singoli e associati nel processo di costruzione dello sviluppo sociale.

4. Nell'esercizio della funzione di cui al presente articolo:

- a) provvede alla raccolta delle conoscenze e dei dati sulla domanda e l'offerta territoriale d'inclusione socio-economica;
- b) concorre alla programmazione, al coordinamento, alla valutazione e alla qualificazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi pubblici sociali e socio-economici;
- c) struttura sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici sociali di area vasta, per la promozione dell'uguaglianza e dell'integrazione, nonché per il controllo dei fenomeni discriminatori;
- d) promuove, d'intesa con i Comuni, iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento degli operatori socio-sanitari pubblici e del privato;
- e) cura l'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali in campo sociale.

Art. 12
Sportello unico per le attività produttive

1. La Città metropolitana organizza e gestisce, direttamente o tramite Comuni e Unioni di Comuni, lo sportello unico per le attività produttive, come elemento unitario per lo svolgimento, anche in via telematica, delle pratiche amministrative che riguardano l'esercizio di attività produttive, con particolare riferimento ai procedimenti di avvio, localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione di tali attività.
2. Una convenzione disciplina i rapporti tra la Città metropolitana e i Comuni a essa appartenenti nell'organizzazione dello sportello unico e nello svolgimento delle relative attività.

Titolo III
Organi della Città metropolitana di Roma Capitale

Art. 13
Organi della Città metropolitana di Roma Capitale

1. Sono organi della Città metropolitana:
 - il Consiglio metropolitano, di seguito denominato "Consiglio";
 - la Conferenza metropolitana, di seguito denominata "Conferenza";
 - il Sindaco metropolitano, di seguito denominato "Sindaco".
2. Il Sindaco nomina un coordinamento dei consiglieri delegati composto dal vice sindaco e dai consiglieri delegati, di seguito denominato "coordinamento", che può riunire in formula collegiale.

Art. 14
Composizione e durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da ventiquattro Consiglieri, eletti, nel loro seno, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. L'elezione del Consiglio si svolge in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio metropolitano, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.
3. Il Consiglio rimane in carica cinque anni. Cessa anticipatamente in caso di rinnovo dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale.

Art. 15
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, sono disciplinati dal regolamento, approvato e modificato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Il regolamento disciplina tra l'altro:
 - a) le modalità per la convocazione del Consiglio e il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il Sindaco;
 - b) le modalità di verifica della sussistenza del numero legale;
 - c) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei Consiglieri necessario

per l'adozione delle proposte, prevedendo che, in ogni caso, esse debbano essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

d) le forme di garanzia e di partecipazione dei Consiglieri;

e) le modalità di elezione, da parte dei Consiglieri metropolitani, di due Vice Presidenti del Consiglio - di cui uno con funzioni vicarie, scelto in base al numero di voti ricevuti - con il compito di sostituire, nella direzione delle sedute, il Sindaco e il Vice Sindaco, in caso di loro assenza;

f) l'istituzione di Commissioni consiliari per l'esame preliminare delle proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio, ovvero per lo svolgimento di attività conoscitive;

g) la gestione delle risorse assegnate al Consiglio per il suo funzionamento.

4. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, ovvero il Vice Sindaco in caso di suo impedimento, convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno. In caso di loro assenza, le sedute del Consiglio sono presiedute da uno dei Vice Presidenti del Consiglio.

5. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio.

6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari coadiuva il Sindaco nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento ne preveda la segretezza. Il Consiglio e le Commissioni, compatibilmente con l'urgenza delle materie trattate, organizzano la propria attività secondo modalità che favoriscano l'equilibrato svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi ricoperti presso la Città metropolitana e presso i comuni di appartenenza.

8. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli provinciali.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.

2. Spettano al Consiglio le seguenti competenze fondamentali:

a) proporre alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche;

b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti – salvo il caso di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) – nonché i criteri generali e gli indirizzi sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e delle agenzie;

c) approvare i piani e i programmi, ivi compresi gli atti di pianificazione territoriale generale e delle reti strutturali e le loro variazioni;

d) proporre alla Conferenza, che l'approva con la maggioranza di cui all'art. 19, comma 7, previa intesa con la Regione Lazio, la costituzione di zone omogenee, che tengano conto delle specificità territoriali, prevedendo, per tali zone, organismi di coordinamento collegati agli organi della Città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora non si raggiunga la predetta intesa, la costituzione di zone omogenee può essere disposta dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei componenti e con i voti che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

e) adottare, su proposta del Sindaco, formulata sentito il Coordinamento, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza;

f) approvare in via definitiva i bilanci dell'ente;

g) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco;

h) adottare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, gli atti di indirizzo relativi all'attività della Città metropolitana, anche nell'ambito della sua funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

i) adottare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, gli atti di

indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla mobilità e alla viabilità di interesse della Città metropolitana;

- j) adottare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- k) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- l) approvare la stipulazione di mutui, le aperture di credito e l'erogazione di prestiti obbligazionari;
- m) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi e su acquisti e alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni che non siano previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione. Sono esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Sindaco o dei dirigenti;
- n) approvare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, le convenzioni tra i comuni e la Città metropolitana, nonché la partecipazione della Città stessa a forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio;
- o) adottare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, deliberazioni a carattere generale e atti di indirizzo relativi alle aziende partecipate e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Città metropolitana, nonché approvare i relativi statuti e regolamenti;
- p) adottare gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati;
- q) approvare a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, il Piano strategico, il Piano della mobilità metropolitana, il Piano rifiuti e il Piano territoriale generale;
- r) esercitare le attività di programmazione e pianificazione in materia di anticorruzione.

3. Il Consiglio esprime parere motivato sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco.

Art. 17

Esercizio delle funzioni consiliari in via di urgenza

1. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio possa recare grave pregiudizio alla regolarità e al buon andamento dell'azione amministrativa dell'ente, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame e al voto del Consiglio con procedura d'urgenza, entro il termine stabilito dal Sindaco medesimo.

2. Qualora il Consiglio non provveda entro il predetto termine, il Sindaco può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio, fatta salva l'adozione degli statuti, dei regolamenti, dei tributi, degli atti di indirizzo, di pianificazione e di programmazione generale.

3. I provvedimenti di urgenza del Sindaco devono essere trasmessi, entro tre giorni dalla loro adozione, al Consiglio, che li ratifica entro i successivi sessanta giorni. In caso di mancata ratifica, perdono efficacia. Il Consiglio è tenuto a valutare l'eventuale necessità di regolare, con propria deliberazione, i rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti di urgenza non ratificati.

Art. 18
Diritti e doveri dei Consiglieri metropolitani

1. I Consiglieri metropolitani esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri metropolitani hanno il dovere di esercitare con lealtà e onore le loro funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
3. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di presentare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio, proposte di deliberazione o atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio, fatte salve quelle riservate all'iniziativa del Sindaco, e hanno diritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio, di intervenire nei dibattiti in sede di Consiglio o di Commissione di cui siano membri, di presentare emendamenti alle proposte all'esame delle Commissioni alle quali appartengono ovvero del Consiglio, di rivolgere atti di sindacato ispettivo al Sindaco o ai Consiglieri eventualmente delegati.
4. I consiglieri metropolitani hanno diritto di ottenere, dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane nonché dagli enti partecipati, le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi. Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la Città metropolitana e i comuni appartenenti al suo territorio, i Consiglieri metropolitani hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e delle istituzioni dei comuni della Città metropolitana, limitatamente alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni alle quali sono assegnati.

Art. 19
La Conferenza

1. La Conferenza, composta dai Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, ha poteri propositivi e consultivi, nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie.
2. La Conferenza svolge funzioni consultive in relazione a materie di interesse della Città metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio. Il Consiglio è obbligato a chiedere il parere della Conferenza sui seguenti atti: piano strategico metropolitano; piano territoriale metropolitano; piano della mobilità metropolitana; piano rifiuti; atti di indirizzo relativi all'attività della Città metropolitana, anche nell'ambito della sua funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; atti di indirizzo e atti a contenuto generale relativi alla mobilità e alla viabilità di interesse della Città metropolitana; atti di indirizzo e atti a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; convenzioni tra i comuni e la Città metropolitana, nonché la partecipazione della Città stessa a forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio; deliberazioni a carattere generale e atti di indirizzo relativi alle aziende partecipate e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Città metropolitana. In tali casi la Conferenza è tenuta ad esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto, trascorsi i quali il Consiglio può comunque procedere all'approvazione. Il Consiglio deve motivare le ragioni di eventuali discostamenti dal parere della Conferenza.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
4. La Conferenza approva, con i voti che rappresentino un quarto dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l'istituzione, in seno alla Conferenza, di Commissioni permanenti, con funzioni istruttorie e referenti, e di Commissioni speciali per l'esame di specifiche questioni.

5. La Conferenza:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 56 del 2014, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 56 del 2014, esprime il parere sugli schemi di bilancio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 5, la Conferenza assume le proprie deliberazioni con i voti che rappresentino almeno un quinto dei comuni compresi nella Città metropolitana e almeno il quaranta per cento della popolazione complessivamente residente.

7. La Conferenza approva, con i voti che rappresentino almeno un quinto dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, su proposta del Consiglio ovvero della regione Lazio, e d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, che tengano conto delle specificità territoriali, prevedendo, per tali zone, organismi di coordinamento collegati agli organi della Città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora non si raggiunga la predetta intesa, la costituzione di zone omogenee può essere disposta dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei componenti e con i voti che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

8. La Conferenza esprime parere motivato sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco.

9. La Conferenza metropolitana si avvale di una struttura di supporto.

10. I Sindaci possono delegare i rispettivi Vice Sindaci a partecipare alla sedute della Conferenza.

11. Alla Conferenza possono partecipare, con diritto di parola, i Sindaci dei comuni non compresi nel territorio della Città metropolitana con i quali questa abbia stipulato accordi secondo le previsioni di legge.

Art. 20 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana e ha la rappresentanza legale di essa.

2. Il Sindaco di Roma Capitale è di diritto Sindaco della Città metropolitana.

3. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza e ne fissa i rispettivi ordini del giorno;
- b) sulla base dei criteri generali e degli indirizzi fissati dal Consiglio, adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
- c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 90, 109 e 110 del Tuel, dal presente statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni, di concerto con il coordinamento;
- f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e previo parere obbligatorio del Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana negli enti, aziende, società e organismi comunque denominati;
- g) adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al segretario o al direttore generale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio o alla Conferenza.

4. Entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio, il Sindaco presenta al Consiglio e alla Conferenza le linee programmatiche del suo mandato. Acquisiti i pareri motivati del Consiglio e della Conferenza, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di presentazione, il Sindaco adotta in via definitiva le linee programmatiche del suo mandato.

5. Il Sindaco dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa dalla carica in caso di cessazione dalla

carica di Sindaco di Roma Capitale.

Art. 21

Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati

1. Il Sindaco può nominare un Vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone tempestiva comunicazione al Consiglio e alla Conferenza.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco nei casi in cui questi ne sia impedito, fatta salva la possibilità di essere sostituito dai uno dei Vice Presidenti nella direzione delle sedute del Consiglio.
3. Il Vicesindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si applica l'art. 53 del Tuel e il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco.
4. Il Sindaco può conferire deleghe ad uno o più Consiglieri metropolitani nei limiti di un terzo dei Consiglieri eletti, definendone le competenze e dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
5. La carica di Consigliere delegato è incompatibile con le cariche di Vice Presidente del Consiglio, Presidente di Gruppo consiliare, salvo che il Gruppo sia composto da un solo membro, e Presidente di Commissione consiliare. Qualora un Vice Presidente del Consiglio, un Presidente di Gruppo consiliare o un Presidente di Commissione consiliare assumano la carica di Consigliere delegato, cessano dalle cariche ricoperte all'atto dell'accettazione della delega.
6. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe conferite sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco.
7. Il Sindaco può revocare le deleghe conferite, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio. In ogni caso, i Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o alla cessazione dell'incarico del Sindaco.

Art. 22

Esercizio delle funzioni di amministrazione

1. Il Sindaco, il Vicesindaco e gli altri Consiglieri delegati compongono il Coordinamento, strumento per la condivisione e il raccordo delle politiche metropolitane, presieduto e convocato dal Sindaco.
2. I Consiglieri delegati sono responsabili, individualmente, delle iniziative assunte nell'ambito della delega loro conferita, e, collegialmente, degli atti loro sottoposti dal Sindaco, nonché delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio, fatta salva la facoltà del Sindaco di sottoporre atti al Consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 56 del 2014.
3. Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono delle strutture organizzative e di supporto messe a disposizione dal Sindaco.

Titolo IV

Enti e società strumentali

Art. 23

Istituzione e partecipazione a enti o società

1. Nell'ambito delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità che le sono affidate, la Città metropolitana, singolarmente o di intesa con i comuni dell'area o loro forme associative, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, può, anche attraverso la razionalizzazione delle realtà esistenti, istituire enti strumentali e società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società, allo scopo di conseguire migliore funzionalità ed economicità nello svolgimento delle attività.
2. L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città metropolitana a enti o società di diritto

privato è proposta dal Sindaco e deliberata dal Consiglio, sentita la Conferenza. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società.

3. Con regolamento del Consiglio sono disciplinate le forme adeguate di trasparenza, controllo e vigilanza della Città metropolitana sugli enti dipendenti e sulle società partecipate.

4. Il Sindaco esercita la vigilanza e il controllo sugli enti e sulle società partecipate ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e presenta annualmente al Consiglio e alla Conferenza una relazione sull'attività di enti e società.

Art. 24

Nomine dei rappresentanti della Città metropolitana di Roma Capitale

1. Ove non sia diversamente previsto dalla legge, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società od organismi comunque denominati sono disposte, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e previo parere obbligatorio del Consiglio, dal Sindaco, che ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio e alla Conferenza.

Titolo V

I rapporti tra la Città metropolitana di Roma Capitale e gli altri organi amministrativi

Art. 25

Conferimento di funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale agli organi amministrativi in cui è suddiviso il territorio metropolitano

1. La Città metropolitana, con deliberazione del Consiglio e su proposta del Sindaco, può, sentita la Conferenza, conferire proprie funzioni agli organi amministrativi in cui è suddiviso il territorio metropolitano, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. La deliberazione di conferimento di funzioni dispone il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte.

3. All'attuazione della deliberazione consiliare provvede il Sindaco tramite convenzione tra la Città metropolitana e gli organi amministrativi interessati, precisando, tra l'altro, la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città metropolitana.

4. Le deliberazioni e le convenzioni attuative sono comunicate alla Conferenza.

Art. 26

Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra la Città metropolitana e gli organi amministrativi in cui è suddiviso il territorio metropolitano

1. Secondo il procedimento previsto all'articolo 24, la Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli altri organi amministrativi in cui è suddiviso il suo territorio, ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, gli organi amministrativi in cui è suddiviso il territorio metropolitano possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici di detti organi amministrativi, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con gli organi amministrativi in cui è suddiviso il

suo territorio per l'organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio, e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

Art. 27

Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali ad essa appartenenti al fine di ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. In particolare, la Città metropolitana può curare con gli altri enti territoriali che aderiscano a specifiche convenzioni: a) la formazione, il reclutamento e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti; b) gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro; c) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Città metropolitana promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale e offre assistenza tecnico-amministrativa agli altri enti territoriali in materia di relazioni sindacali.

Art. 28

Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. La Città metropolitana promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Può curare, nell'interesse dei Comuni, delle Unioni di Comuni e degli altri enti territoriali che aderiscano a specifiche convenzioni, l'elaborazione di piani comuni e l'elaborazione del codice di comportamento.
2. La Città metropolitana offre assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni per gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
3. La Città metropolitana promuove il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione e degli analoghi organismi previsti negli ordinamenti dei Comuni e delle Unioni di Comuni, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni dell'Autorità nazionale anti corruzione.

Art. 29

Accordi tra Città metropolitana di Roma Capitale e comuni e Unioni di comuni non appartenenti ad essa

1. La Città metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti non appartenenti al suo territorio, al fine di realizzare una gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse, o di promuovere forme di coordinamento tra le rispettive attività, prevedendo anche, ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, il reciproco avvalimento di uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1, su proposta del Sindaco, sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 19, comma 2.
3. Agli accordi tra la Città metropolitana e soggetti non appartenenti al suo territorio possono partecipare anche comuni singoli o associati appartenenti alla Città metropolitana.

Art. 30
Relazione annuale sull'attuazione di accordi

1. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio e alla Conferenza una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi e delle altre forme di collaborazione cui partecipa la Città metropolitana.

Titolo VI
Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa

Art. 31
Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città metropolitana assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete *Internet*, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.
2. Con atto motivato, nei casi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, il Sindaco può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio e alla Conferenza.
3. La Città metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 32
I servizi di relazione con il pubblico e l'attività di comunicazione

1. La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.
2. Nella propria attività di informazione, la Città metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
3. La Città metropolitana assicura un particolare impegno nell'informazione turistica e culturale.
4. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento degli altri enti presenti nel territorio.

Art. 33
Agenzie

1. La Città metropolitana può istituire, con deliberazione del Consiglio adottata di concerto con la Conferenza, agenzie per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dal Consiglio di concerto con la Conferenza e regolate sulla base di apposite convenzioni.
3. Alle agenzie è preposto un dirigente.

Art. 34
Obblighi di trasparenza degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale

1. Il Sindaco, il Vice sindaco e i Consiglieri metropolitani assicurano, in conformità con la legislazione vigente, l'informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche in conformità alla legislazione vigente.
2. Con regolamento del Consiglio sono dettate le disposizioni da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma 1.

Art. 35
Partecipazione e democrazia in rete

1. La Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità comprese nel suo territorio.
2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, il Consiglio adotta un regolamento sulla partecipazione.
3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attivate forme di consultazione e di *referendum* popolare di tipo consultivo e propositivo.
4. Il regolamento disciplina i casi, le modalità e i limiti in cui i residenti possono rivolgere istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale agli organi della Città metropolitana, stabilendo le modalità e i termini entro i quali tali organi sono tenuti a prenderle in esame.
5. La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.

Titolo VII
Amministrazione e personale

Art. 36
Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dal Sindaco.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 37
Istituzione e funzioni del difensore civico

1. È istituito il difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della Città metropolitana e delle istituzioni, aziende speciali, società di capitale, enti pubblici e privati, comunque denominati, partecipati o convenzionati con la Città metropolitana.
2. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rinominato. Esercita le funzioni fino alla nomina del successore. Le modalità di nomina, le cause di inconfiribilità e incompatibilità, le prerogative e l'attività sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio.
3. Il difensore civico si avvale del supporto di un proprio ufficio, che opera secondo gli indirizzi dal

medesimo impartiti e gli obiettivi da lui indicati.

4. Il difensore civico, quando lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio e alla Conferenza, anche personalmente, su questioni di particolare rilevanza.

5. In ogni atto della Città metropolitana deve essere indicata la possibilità di rivolgersi al difensore civico.

Art. 38

Dirigenza di vertice della Città metropolitana di Roma Capitale

1. Il Sindaco nomina ed eventualmente revoca il Segretario generale della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge, dandone comunicazione al Consiglio.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Conferenza, può rogare i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, o conferiti dal Sindaco.

3. Il Sindaco può nominare il Direttore generale, dandone comunicazione al Consiglio. L'incarico di Direttore generale può essere conferito al Segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.

4. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città metropolitana.

Art. 39

Dirigenti

1. I dirigenti della Città metropolitana sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali loro affidate, e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dai Consiglieri delegati.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di loro competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne sono responsabili.

3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità e urgenza, riferendone immediatamente al Sindaco.

Art. 40

Processi di riorganizzazione

1. Presso la Città metropolitana è istituito, previa convenzione con i Comuni facenti parte della Città medesima, l'Osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano, al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.

2. L'Osservatorio è organizzato congiuntamente dai Comuni e dalla Città metropolitana, con particolare riferimento al personale di questi enti.

3. La Città metropolitana individua nell'Ufficio Pari Opportunità, oltre allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge, il supporto del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni nell'Amministrazione, utile a garantire la trasversalità del lavoro del CUG in riferimento a tutte le strutture organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio Pari Opportunità supporta gli organismi di parità presenti sul territorio metropolitano.
4. La Città metropolitana demanda agli organi di indirizzo politico-strategico e gestionale il compito di tradurre in atti e direttive i principi del presente Statuto, nonché di conformare tutti gli atti e provvedimenti organizzativi ai principi in esso stabiliti.

Art. 41

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio e approvate dalla Conferenza con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme stabilite dalla legge, è inserito sul sito istituzionale della Città metropolitana e in tutti i siti istituzionali dei comuni ad essa afferenti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Art. 43

Norma di rinvio

1. Alla Città metropolitana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Tuel.